



**fiavet**

00153 ROMA  
Piazza G.G. Belli, 2  
tel. 06/588.31.01 r.a.  
fax 06/58.97.003  
C.F. 80184450585  
P.I. 02131971000  
fiavet.nazionale@fiavet.it

FEDERAZIONE ITALIANA  
ASSOCIAZIONI IMPRESE  
VIAGGI E TURISMO

## AUDIZIONE FIAVET

### Commissioni Giustizia e Trasporti della Camera dei Deputati e Lavori pubblici del Senato

Atto del Governo n. 149 recante “Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

In riferimento allo schema di DLgs recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento UE n.1177/2010 relativo ai “Diritti dei passeggeri che viaggiano per via mare e per vie navigabili” che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, di cui all’Atto del Governo n.149

FIAVET, Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, è l’organizzazione maggiormente rappresentativa del sistema agenziale e dei tour operator in Italia. FIAVET esercita, ai sensi dello Statuto Generale e della Legge 180/2011 la rappresentanza della categoria a tutela degli interessi delle imprese del settore, rappresentandole nei confronti delle Istituzioni nazionali. Ciò premesso, poiché le imprese rappresentate, sono ampiamente coinvolte nel testo legislativo in commento, FIAVET, ha interesse a proporre il seguente emendamento.

**Propone** che il comma V dell’articolo 4 venga modificato, disponendo che le eventuali somme derivanti dal pagamento delle sanzioni irrogate a carico delle agenzie di viaggio e degli “operatori turistici”, come definiti nei Dlgs, siano riassegnati non al Fondo di cui all’art.4 comma 5 del Decreto Legislativo 169/2014 (Fondo istituito presso il Ministero dei Trasporti per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti), ma a cofinanziare il Fondo di garanzia di cui all’art. 51 del Codice del Turismo Dlgs 23/05/2011 n.79 o, in alternativa a costituire un nuovo Fondo per finanziare i rimborsi ai consumatori nelle ipotesi di fallimento o insolvenza dei vettori aerei e marittimi.

**Motivazione:** il Fondo ex art. 51 del Codice del Turismo è stato recentemente oggetto di una procedura di infrazione comunitaria a carico del nostro Paese, per una dedotta incapienza dello stesso. L'emendamento proposto farebbe quindi fronte a tale contestazione, facendo affluire nel Fondo, somme versate da Agenzie di Viaggio sanzionate.

In alternativa, l'afflusso delle somme stesse a un neo- contributo Fondo a favore dei consumatori per le insolvenze di vettori aerei o marittimi, risponderebbe ad istanze e richieste già avanzate da tempo da tutte le parti sociali, dando risposte a fenomeni che coinvolgono in massa i viaggiatori.

Roma, 14 aprile 2015